II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 1978

per l'attuazione in Italia (regione Basilicata) della riforma delle strutture agrarie ai sensi delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE e 75/268/CEE

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(78/254/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,

vista la direttiva 72/160/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (3), in particolare l'articolo 13,

considerando che il 12 ottobre 1977 il governo italiano ha notificato le disposizioni amministrative della regione Basilicata recanti « applicazione delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE e 75/268/CEE per la riforma delle strutture agrarie e delle leggi 9 maggio 1975, n. 153, e 10 maggio 1976, n. 352 » ;

considerando che, a norma del combinato disposto dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE, dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 72/160/CEE e dell'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE, la Commissione deve decidere, alla luce delle summenzionate disposizioni amministrative della regione Basilicata, se le regolamentazioni vigenti in Italia per l'attuazione delle direttive 72/159/CEE e 72/160/CEE e dei titoli III e IV della direttiva 75/268/CEE, formanti oggetto delle decisioni della Commissione 76/480/CEE del 13 aprile 1976 (4) e 76/964/CEE del 7 dicembre 1976 (5), rispondano tuttora ai presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità e se la legge notificatale soddisfi alle condizioni di cui al titolo II della direttiva 75/268/CEE per una partecipazione finanziaria della Comunità ;

considerando che le predette disposizioni amministrative della regione Basilicata rispondono ai presupposti e alle finalità delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE e 75/268/CEE ;

considerando che le constatazioni contenute nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le disposizioni vigenti in Italia per l'attuazione delle direttive 72/159/CEE e 72/160/CEE e dei titoli III e IV della direttiva 75/268/CEE rispondono tuttora,

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 9.
(3) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.
(4) GU n. L 138 del 26. 5. 1976, pag. 14.
(5) GU n. L 364 del 31. 12. 1976, pag. 62.

tenuto conto delle disposizioni amministrative della regione Basilicata, notificate il 12 ottobre 1977, ai presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità alle misure comuni di cui agli articoli 15 della direttiva 72/159/CEE, 6 della direttiva 72/160/CEE e 13 della direttiva 75/268/CEE.

Articolo 2

Le disposizioni amministrative della regione Basilicata, notificate il 12 ottobre 1977, soddisfano alle condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità alle misure comuni di cui all'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH